



REPUBBLICA ITALIANA

Sentenza 175/2022

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Marta **Tonolo** Presidente Aggiunto

Rossella **Cassaneti** Consigliere (relatore)

Francesco **Maffei** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **73005** del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di **V. D. L.** (C.F.: *(omissis)*), nato a *(omissis)* *(omissis)* il *(omissis)* e residente in *(omissis)* alla Via *(omissis)* n. *(omissis)*, rappresentato e difeso come da mandato in calce alla memoria di costituzione in giudizio, dall'Avv. Prof. Antonio D'Aloia (pec: antonio.daloia@pec.it) e dall'Avv. Prof. Andrea R. Castaldo (pec: andrea.castaldo@avvocatinapoli.legalmail.it), ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Prof. Andrea R. Castaldo in Napoli alla Via Cesario Console n. 3;

VISTO l'atto di citazione della Procura regionale, depositato presso questa Sezione giurisdizionale il 4 dicembre 2020;

VISTA la memoria di costituzione pervenuta alla Segreteria di questa Sezione giurisdizionale in data 6 maggio 2021 dalla Difesa del convenuto;

VISTI gli altri atti del giudizio;

UDITI, alla pubblica udienza del 27 gennaio 2022, con l'assistenza del segretario dott.ssa Filomena Manganiello, il relatore consigliere Rossella Cassanefi, i rappresentanti dell'Ufficio di Procura nelle persone degli S.P.G. Michele Ferrante e Davide Vitale, nonché gli Avvocati Antonio D'Aloia e Andrea Castaldo.

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 4/12/2020 la Procura Regionale ha evocato in giudizio V. D. L., Presidente della Regione Campania, per sentirlo condannare al pagamento in favore della medesima Regione Campania dell'importo di € 403.643,21 o alla diversa somma determinata dal Collegio, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia; in subordine, per il caso in cui non venisse riconosciuta la connotazione dolosa dell'attività da cui il requirente assume essere scaturito il ridetto documento, la Procura Regionale ha chiesto che l'addebito di responsabilità per colpa venga ad essere determinato sottraendo dall'importo costituente esborso illecito, *“la quota imputabile al concorso colposo della struttura burocratica, quantificabile in un terzo, per cui la somma da risarcire, in questo caso, sarebbe pari a € 269.095,47 oltre accessori”*.

Il rilevato pregiudizio erariale consiste, secondo la prospettazione attorea, nell'illegittima corresponsione ai signori (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis) (vigili urbani provenienti in «posizione di comando» dal Comune di (omissis) presso la Giunta Regionale della Campania a decorrere dal 21/7/2015) nel periodo 10/3/2016-31/12/2019, dell'indennità di cui all'art. 12, comma 6, del d.p.g.r.c. n. 37 del

4/2/2013, calcolato nella differenza tra l'indennità sostitutiva indebitamente riconosciuta (€ 46.000,00 lordi) e quella che legittimamente sarebbe stata erogata (€ 15.000,00 lordi) senza la contestata modifica al d.p.g.r.c. n. 37 del 4/2/2013 operata con decreto presidenziale n. 59 del 9/3/2016, con un maggior importo indebito annuo di € 31.000,00 lordi, oltre oneri riflessi, per ciascun dipendente, ovvero nel complessivo importo di € 403.643,21.

Con il decreto presidenziale n. 59 del 9/3/2016, infatti -si espone nell'atto introduttivo del giudizio- veniva riformulato l'art. 7, comma 2, del predetto d.p.g.r.c. n. 37/2013, dedicato alla "Segreteria del Presidente", prevedendo che presso la medesima Segreteria, *"per la cura dei rapporti con enti ed istituzioni, operano fino ad un massimo di cinque Responsabili, scelti tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione"*, e veniva altresì introdotto nell'art. 12 del d.p.g.r.c. n. 37/2013, il comma 6, il quale modificava il trattamento economico da attribuire agli interessati, prevedendo che: *"Ai Responsabili della Segreteria del Presidente, in aggiunta al trattamento economico fondamentale in godimento, è corrisposta un'indennità pari alla retribuzione di posizione prevista per i responsabili di unità operativa dirigenziale. Ai medesimi responsabili, ove estranei alla pubblica amministrazione, spetta un trattamento economico articolato in una voce retributiva di importo pari al trattamento economico fondamentale del dipendente di categoria D, posizione economica D1, ed un emolumento accessorio pari alla retribuzione di posizione prevista per i responsabili di unità operativa dirigenziale"*.

A tali modifiche regolamentari -si rappresenta ancora nell'atto di citazione- seguiva con immediatezza (il 10/3/2016), su invito dello stesso Pres. G.R.C. D. L., la nomina dei signori (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis), quali Responsabili, con differenziate funzioni, presso la Segreteria del Presidente della Giunta regionale; la retribuzione spettante a costoro, definito con decreti presidenziali nn. 82, 83, 84 e 85 del 31/3/2016, consisteva nel trattamento economico fondamentale, con l'aggiunta dell'indennità prevista dal novellato comma 6 dell'art. 12, pari a € 46.000,00 lordi annui (€ 3.833,33 mensili), parametrata alla retribuzione di posizione prevista per i responsabili di Unità operativa dirigenziale.

Nell'atto introduttivo del giudizio ci si intrattiene nella descrizione dettagliata dell'attività istruttoria svolta in proposito dall'Ufficio di Procura, che ha in tal modo appurato come i predetti soggetti svolgessero essenzialmente *“le mansioni «fiduciarie» di autisti personali del Presidente della giunta regionale”*, nonché l'inesistenza di attività concreta, dai medesimi posta in essere, concernente l'espletamento e il disbrigo di pratiche attinenti ai compiti loro assegnati nei decreti di nomina nn. 62-63-64-65 del 2016 riguardanti, rispettivamente, i Rapporti con la Conferenza Stato-Regioni, Conferenza Unificata e Organi Legislativi Nazionali ((omissis)), i Rapporti con i Consiglieri Regionali ((omissis)), i Rapporti con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ((omissis)) e i Rapporti con le Strutture Regionali ed Istituzioni locali ((omissis)).

A sostegno della connotazione dolosa ravvisata nella condotta del

convenuto, l'Ufficio di Procura ha osservato che *“Il Presidente D. L. era consapevole del carattere fittizio delle nuove e diverse funzioni assegnate ai quattro soggetti comandati, dal momento che questi ultimi hanno continuato a svolgere le mansioni di accompagnatori e autisti personali, anche dopo il conferimento delle particolari posizioni di responsabilità [...] come pacificamente emerso da tutte le dichiarazioni ed evidenze raccolte nel corso dell'istruttoria”* (pagg. 10-11 dell'atto di citazione).

Notificato in relazione ai fatti dianzi narrati invito a dedurre a due soggetti -l'uno, l'odierno convenuto, e l'altro, il signor (omissis), (omissis) - l'Ufficio di Procura ha ritenuto di archiviare quest'ultima posizione a seguito delle controdeduzioni prodotte nonché dell'audizione personale, mentre con riferimento al Pres. D. L., quanto da questi argomentato nella fase pre-processuale non è stato reputato sufficiente a superare la contestazione ipotizzata a suo carico, *“atteso che il tentativo di dimostrare lo svolgimento in concreto di altre mansioni da parte dei quattro autisti (gestione telefonate, lettura posta elettronica e messaggi whatsapp, ecc.), di compiti e mansioni, in ogni caso, di scarsa complessità, non potrebbe giustificare l'attribuzione in loro favore dell'elevata prevista indennità”* e che non sono state rilevate né *“una evidenza probatoria su un effettivo e reale «aggravamento» delle mansioni svolte dai soggetti comandati”*, rappresentato dal Pres. D. L. in memoria prodotta il 4/11/2020, né la necessità, da questi dedotta, di perequazione del trattamento economico percepito dai soggetti *“comandati”* dal Comune di (omissis) rispetto a quello corrisposto agli

analoghi collaboratori delle segreterie degli assessori e dei presidenti delle commissioni, stante la non comparabilità delle mansioni svolte.

Ad ulteriore colorazione dell'attribuzione dell'odierno addebito, il requirente ha conclusivamente osservato che *“La criticità di maggior rango che contrassegna l'illegittimità dell'operato dell'odierno convenuto è quella della ripartizione dell'attività di segreteria in più settori, che ha avuto l'unico scopo di creare solo l'apparenza, a livello formale, di una attribuzione di responsabilità e giustificare il diverso trattamento economico”*.

V. D. L. si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 6/5/2021, per il tramite dei difensori incaricati Avvocati Antonio D'Aloia e Andrea Castaldo, in cui ha chiesto in via preliminare e pregiudiziale, di dichiarare nullo e/o inammissibile l'atto di citazione ai sensi dell'art. 87 C.G.C. e, nel merito, di dichiarare l'insussistenza della condotta antiggiuridica, del danno e della condotta causale, alla luce di quanto illustrato nella medesima memoria difensiva; in via istruttoria ha chiesto l'ammissione *“a provare per testi le circostanze espressamente riportate retro alle pagg. da 25 a 28”*.

A sostegno dell'eccezione pregiudiziale di violazione dell'art. 87 C.G.C. per evidenti distonie e incongruenze su elementi essenziali del giudizio tra invito a dedurre e atto di citazione, la difesa del Pres. D. L. ha dedotto, con articolate argomentazioni, che rispetto all'atto emesso nella fase pre-processuale nei confronti dell'odierno convenuto, l'atto introduttivo del giudizio presenterebbe modifiche che investono in modo *“tutt'altro che marginale”* la causa petendi della contestazione,

tanto da travalicare *“i limiti della precisazione della domanda e della semplice emendatio libelli, ponendo un problema di 'novità' sostanziale del tema di indagine, di modificazione dei contenuti oggettivi della contestazione”* medesima.

Nel merito, parte convenuta ha ampiamente argomentato sulla *“piena legittimità del procedimento che ha portato all'attribuzione degli incarichi contestati”*, sulla *“coerenza, congruità e ragionevolezza dell'organizzazione di una segreteria mobile del Presidente della Regione”* e sulla *“legittimità dell'attribuzione del trattamento economico e della sua preliminare definizione”*. Sotto il primo profilo, è stato illustrato il corretto inquadramento della figura del Responsabile di Segreteria del Presidente della Regione nonché il legittimo aggancio dell'indennità accessoria attribuita ai soggetti indicati nell'atto di citazione, ad una delle tre voci che costituiscono la retribuzione complessiva dei dirigenti. Sotto il secondo profilo, sono state descritte la piena razionalità e coerenza rispetto alle ampie e variegate modalità di esercizio delle funzioni di Presidente della Regione, della *“segreteria mobile”*, del *“filtro con l'esterno”* e della suddivisione delle competenze di assistenza segretariale e di supporto in quattro blocchi. Sotto il terzo profilo, si è dato ampio risalto alla *“pluralità dei compiti assegnati e svolti dai suddetti Responsabili di segreteria”*, alla loro *“piena riconducibilità al modello di una segreteria mobile e polifunzionale”*, al *“carattere aggiuntivo/accessorio dell'attività di accompagnamento e della funzione di guida e protezione personale [...] del Presidente nelle sue attività esterne”*.

Mediante riferimento all'ampia documentazione prodotta nonché ai temi che la difesa del D. L. vorrebbe oggetto delle numerose prove testimoniali di cui ha chiesto l'acquisizione, si è sostanzialmente inteso rappresentare che i collaboratori delle cui indennità accessorie il requirente assume l'illiceità, compongono lo *staff* di cui il Presidente si avvale, nell'esercizio pienamente legittimo della discrezionalità riservatagli *ex lege* per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, ai fini dell'esecuzione di *"tutte le attività segretariali, di raccordo e filtro informativo, di interfaccia con istituzioni e uffici regionali, [...] costantemente abbinata al ruolo di autista accompagnatore del Presidente"*, secondo una *"modalità organizzativa di segreteria mobile"*. Sempre in punto di elemento oggettivo del contestato illecito amministrativo-contabile, operando altresì riferimento ai decreti che si occupano a livello governativo nazionale dell'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei vari Ministeri, la difesa del Pres. D. L. ha illustrato le ragioni per cui dovrebbe senz'altro reputarsi legittima e razionale, la parametrizzazione del trattamento economico corrisposto ai Responsabili della Segreteria presidenziale sopra indicati, ad una sola delle voci che compongono il trattamento economico dei Responsabili delle UOD; sotto tale profilo, si è altresì rappresentato che *"la riorganizzazione dell'ufficio di segreteria operata con il d.p.g.r.c. n. 59/2016 e i rispettivi provvedimenti attuativi, hanno comportato un significativo risparmio di spesa rispetto al modello precedente"*.

Conclusivamente, in riferimento all'elemento soggettivo del contestato illecito erariale, il convenuto ha posto in risalto l'assoluta inconsistenza

sul piano probatorio della prospettazione attorea, rappresentando altresì che *“diverse figure dirigenziali o funzionali hanno partecipato, con differenti compiti [...] alla realizzazione delle scelte che costituiscono l'oggetto del presente giudizio”*, senza che alcuna di esse segnalasse mai, *“anche solo ipoteticamente, la sussistenza di anomalie o irregolarità del procedimento o di alcune sue parti”*. Circostanza quest'ultima, di cui si è chiesto -in mero ed estremo subordine- di tener conto ai fini dell'esercizio del potere riduttivo dell'addebito.

Con memoria pervenuta il 17/5/2021 la Procura Regionale ha chiesto, a titolo di correzione di un errore di calcolo commesso in sede di redazione dell'atto introduttivo del giudizio *“rispetto a dati e documenti già acquisiti regolarmente agli atti del processo”*, che in caso di condanna del convenuto la somma richiesta a titolo di documento erariale debba essere pari a € 507.143,21 (anziché ad € 403.643,21) oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia, producendo a corredo di tali istanza documentazione giustificativa e richiamando giurisprudenza di legittimità a sostegno della descrizione dell'istanza medesima alla stregua (tutt'al più) di *emendatio libelli* e non certo di *mutatio libelli*.

Con nota di replica pervenuta alla Sezione il 24/5/2021, la difesa del convenuto ha contestato l'ammissibilità della memoria della P.R. sopra compendiata, *“sotto due profili, differenti ma strettamente connessi l'uno con l'altro: (i) la violazione dell'art. 67 c.g.c.; (ii) la conferma di una 'evidente' trasformazione dell'impostazione accusatoria tra invito a dedurre e atto di citazione”*; così rappresentando, in particolare, che la

“correzione” alla domanda versata nell'atto introduttivo del giudizio, di cui si fa istanza nella ridetta memoria, non rientra in nessuna delle due ipotesi di svolgimento di attività istruttoria ulteriore successivamente all'emanazione dell'invito a dedurre previste dall'art. 67 C.G.C., ed altresì che emergerebbe ora *“con chiarezza ciò che già si era contestato, ovvero la (illegittima) trasformazione dell'impostazione accusatoria tra invito a dedurre e atto di citazione, di cui quest'ultima memoria costituisce evidente conferma”*.

Con sentenza – ordinanza n. 807/2021 la Sezione ha respinto la pregiudiziale eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione, dichiarato inammissibile l'istanza della Procura Regionale di modifica dell'importo oggetto dell'azione risarcitoria e ordinato l'ammissione della prova testimoniale con i testimoni e sulle circostanze indicati nella parte motiva del medesimo provvedimento, nei termini e con le modalità ivi specificati, fissando allo scopo udienza collegiale.

Come da disposizione impartita con la suddetta sentenza – ordinanza n. 807/2021, la Difesa del convenuto ha provveduto in data 1/10/2021, a depositare documentazione comprovante l'avvenuta intimazione a comparire all'udienza in camera di consiglio, diretta ai testimoni individuati nel predetto provvedimento, per rendere la testimonianza ammessa con la statuizione istruttoria in esso contenuta.

All'udienza del 4/11/2021, il PM di udienza S.P.G. Davide Vitale ha preliminarmente prospettato censure d'inammissibilità e d'irrelevanza di molte delle prove testimoniali e dei capitoli di prova in proposito ammessi con la ridetta sentenza – ordinanza, perché eccessivamente

generici, esulanti dallo specifico *thema decidendum* ovvero richiedenti valutazioni personali dei testimoni indicati, e pertanto meritevoli di espunzione. Gli Avv.ti D'Aloia e Castaldo hanno contestato i predetti rilievi evidenziando, altresì, che la valutazione di ammissibilità e rilevanza dei capitoli di prova oggetto delle testimonianze richieste dalla Difesa del convenuto, è già stata eseguita con la sentenza – ordinanza n. 807/2021.

Dopo di ciò, tutti i testimoni indicati in quest'ultimo provvedimento hanno reso le dichiarazioni riportate nei rispettivi verbali.

In data 7/1/2022 la difesa del convenuto ha depositato ulteriore memoria, in cui ha insistito nelle conclusioni già precedentemente rassegnate, a suo avviso ulteriormente corroborate dalle informazioni acquisite mediante le ridette prove testimoniali, avendo *“tutte le testimonianze acquisite [...] pienamente confermato la ricostruzione proposta [...] in ordine ai punti essenziali del giudizio, a cominciare dai compiti e dalle attività svolte dai quattro collaboratori del Presidente”*.

Proponendo una sintesi di quanto emerso sul piano fattuale a seguito delle predette testimonianze e riportando alcuni stralci di queste ultime, nella memoria in parola si evidenzia come *“Tutti i testi, rispondendo sui capitoli di prova precisamente articolati, hanno descritto in modo puntuale (anche con esempi specifici) la pluralità dei compiti assegnati e svolti dai suddetti Responsabili di segreteria, la loro piena riconducibilità al modello di una segreteria mobile e polifunzionale e il carattere aggiuntivo/accessorio dell'attività di accompagnamento - come autisti e unità di protezione personale- del Presidente nelle sue*

attività esterne”, queste ultime particolarmente articolate e richiedenti una specifica flessibilità e disponibilità h24 della struttura segretariale di supporto. Riproponendo con l'ausilio delle risultanze delle prove testimoniali, la ricostruzione fattuale e giuridica della vicenda sottoposta allo scrutinio del Collegio, la difesa del Pres. D. L. ha nuovamente posto in luce come all'adozione di tale modello organizzativo abbiano partecipato dirigenti e funzionari che hanno eseguito l'istruttoria e predisposto gli atti necessari, nonché come ad esso si sia correlato un significativo risparmio di spesa.

Alla pubblica udienza odierna, il PM Michele Ferrante, premesso che la contestazione della Procura erariale ha consistenza e scopi puramente tecnico-giuridici del tutto scevri da qualunque valutazione di carattere politico, ha rappresentato che l'esito delle molteplici dichiarazioni testimoniali acquisite è tale, a suo avviso, da rafforzare la descrizione delle mansioni dei soggetti che il requirente precedente ha reputato percettori di un'indennità non commisurata alle mansioni medesime; i soggetti in parola, infatti, si sono confermati essere addetti, oltre che alla conduzione dell'auto assegnata al Presidente della Regione D. L., in buona sostanza dei “semplici” addetti a compiti segretariali, privi dei profili di organizzazione e di responsabilità che caratterizzano il lavoro di un vero e proprio Responsabile di Segreteria, così come descritto dalla stessa normativa regionale, con la conseguenza che resta fermo l'iniziale rilievo su cui si incentra l'odierna pretesa risarcitoria, secondo cui (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis) sono stati destinatari di decreti attributivi delle funzioni, certamente non indicativi delle mansioni

realmente svolte (componenti di una "segreteria mobile"), ma di ruoli (Responsabili di Segreteria) in concreto non esercitati. Ed infatti -ha sottolineato ancora il PM Ferrante- è risultato chiaro al complessivo esito delle acquisizioni istruttorie, che le mansioni di costoro non sono mai effettivamente variate dal prima al dopo l'attribuzione dei ruoli di Responsabili di Segreteria, risultando altresì caratterizzate, le medesime mansioni, da assenza di specificità rispetto ai singoli soggetti e da assoluta fungibilità fra l'uno e l'altro. Posto, quindi, che la scelta del modello organizzativo della propria Segreteria da parte del Presidente della Regione è senz'altro caratterizzata da discrezionalità, non è dato riscontrare nelle mansioni svolte dai suindicati soggetti, il necessario peso in termini organizzativi e di responsabilità, per far ritenere legittimamente erogata l'indennità di Responsabili di Segreteria.

Il PM Davide Vitale è a sua volta intervenuto per ulteriormente porre in risalto come il contenuto delle acquisite dichiarazioni testimoniali sia tale da corroborare la ricostruzione descrittiva delle mansioni svolte dai quattro comandati le quali, all'esito dell'approfondita istruttoria eseguita nella fase pre-processuale, erano già risultate caratterizzate dalla principale funzione di conducente dell'auto in assegnazione al Presidente della Regione Campania D. L. e da quelle ulteriori sintetizzabili nel ruolo di "filtro" tra l'esterno e il medesimo Presidente, come tali non sussumibili nella pretesa accezione di "Responsabili di Segreteria"; da ciò, non solo l'evidente sussistenza del danno, ma anche la connotazione dolosa di tale illecita sussunzione, perché il Pres. D. L. era ben consapevole della dissonanza esistente tra il ruolo

formalmente attribuito ai suoi quattro più stretti collaboratori -e l'indennità conseguentemente erogata dal marzo 2016 in poi- rispetto ai compiti effettivamente svolti. Conclusivamente, entrambi i PM hanno insistito per l'accoglimento della domanda principale versata nell'atto di citazione.

L'Avv. D'Aloia ha rappresentato che la difesa di D. L. ha già ampiamente dimostrato (documentalmente e mediante le acquisite dichiarazioni testimoniali) che i Responsabili di Segreteria le cui mansioni sono oggetto dell'odierna controversia, meritavano senz'altro tale riconoscimento giuridico ed economico, in considerazione della delicatezza, dell'ampiezza e della rilevanza dei compiti svolti nell'ambito del modello organizzativo segretariale legittimamente prescelto dal Presidente regionale in ragione delle modalità particolarmente variegata, caratterizzanti l'esercizio del suo mandato; richiamando sinteticamente le deduzioni difensive versate nelle memorie scritte, ne ha confermato le conclusioni.

L'Avv. Castaldo, concludendo nello stesso modo, ha osservato che la Procura dice soltanto che questi soggetti percepivano un'indennità eccessiva, ma non precisa a quanto avrebbe dovuto ammontare l'indennità medesima, per essere considerata legittimamente erogata, vista la peculiarità dei compiti svolti; ha poi evidenziato l'improponibilità del riconoscimento della connotazione dolosa della condotta osservata dal convenuto, su cui la Procura ha insistito anche nell'odierna udienza, in considerazione del significativo apporto dell'apparato burocratico nella gestione della vicenda, chiaramente descritto all'esito delle

dichiarazioni testimoniali.

La causa è passata in decisione.

DIRITTO

A. La fattispecie al vaglio del Collegio riguarda il danno che la Procura Regionale assume cagionato alla Regione Campania dal convenuto (Presidente della medesima Regione) in relazione all'illegittima corresponsione ai signori (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis) (vigili urbani provenienti in «posizione di comando» dal Comune di (omissis) presso la Giunta Regionale della Campania a decorrere dal 21/7/2015) nel periodo 10/3/2016-31/12/2019, dell'indennità di cui all'art. 12, comma 6, del d.p.g.r.c. n. 37 del 4/2/2013 -ovvero, quella prevista per i Responsabili della Segreteria del Presidente- calcolato nella differenza tra l'indennità sostitutiva indebitamente riconosciuta (€ 46.000,00 lordi) e quella che legittimamente sarebbe stata erogata (€ 15.000,00 lordi) senza la contestata modifica al d.p.g.r.c. n. 37 del 4/2/2013 operata con decreto presidenziale n. 59 del 9/3/2016.

B. Come anticipato nella premessa in fatto, con la sentenza – ordinanza n. 807/2021 già pronunciata nel corso del presente giudizio, la Sezione ha respinto la pregiudiziale eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione, ha dichiarato inammissibile l'istanza della Procura Regionale di modifica dell'importo oggetto dell'azione risarcitoria ed ha ordinato - così superando positivamente il vaglio di ammissibilità in proposito- l'acquisizione della prova testimoniale con i testimoni e sulle circostanze indicati nella parte motiva del medesimo provvedimento.

Pertanto, il Collegio procede ora a esaminare in punto di merito la

vicenda descritta nella premessa in fatto, eseguendo la verifica della sussistenza, nel caso concreto, degli elementi tipici della responsabilità amministrativa che, com'è noto, si sostanziano in un danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, in una condotta connotata da colpa grave o dolo, nel nesso di causalità tra il predetto comportamento e l'evento dannoso, nonché nella sussistenza di un rapporto di servizio fra coloro che lo hanno determinato e l'ente che lo ha subito.

C. La valutazione della sussistenza dell'elemento oggettivo del danno pubblico, richiede la ricostruzione degli eventi attraverso i quali si è snodata la vicenda narrata nell'atto introduttivo del giudizio, in merito alla quale l'Ufficio di Procura ha svolto attività istruttoria a seguito di informativa n. (omissis) del (omissis)/2018 (pervenuta all'Ufficio di Procura in data (omissis)/2018 prot. (omissis)) della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di (omissis). In particolare, la GdF segnalava anomalie concernenti la determinazione delle indennità e le connesse funzioni, svolte da taluni soggetti in forza agli Uffici di diretta collaborazione della Giunta D. L., già sottoposte all'attenzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di (omissis) nell'ambito del procedimento penale n. (omissis)/17. Quest'ultimo -com'è dato evincere dalla richiesta di archiviazione del 4/1/2020 della medesima Procura della Repubblica- originava dall'esposto presentato dal Consigliere Regionale della Regione Campania (omissis), con il quale venivano segnalate presunte irregolarità relativamente al trattamento giuridico ed economico riconosciuto ad alcuni componenti della

Segreteria del Presidente della Regione Campania V. D. L.

In particolare, l'esposto riguardava quattro vigili urbani del Comune di (omissis) ((omissis), (omissis), (omissis) e (omissis)) comandati presso la Regione Campania quali autisti del Presidente della Giunta Regionale, ai quali era stato riconosciuto un trattamento economico parametrato all'indennità dirigenziale di posizione, corrispondente ad € 46.000,00 annui.

Le indagini delegate al Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza hanno, quindi, consentito di individuare i provvedimenti amministrativi riguardanti i soggetti indicati nell'esposto, il cui esame ha condotto ad accertare quanto segue.

Con decreto n. (omissis) del (omissis)/2015 della Giunta Regionale Campania, veniva disposto il "comando" - istituto disciplinato dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2011, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni possano utilizzare personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, qualora sussistano motivate esigenze organizzative-presso la medesima G.R., degli agenti della Polizia Municipale del Comune di (omissis) (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis).

Con nota n. (omissis) del (omissis), il Presidente D. L. invitava il Dirigente dell'Ufficio regionale (omissis) a predisporre gli atti necessari alla nomina dei predetti soggetti quali Responsabili di Segreteria.

Con decreto presidenziale n. 59 del 9/3/2016 venivano riformulati i seguenti articoli del D.P.G.R.C. n. 37/2013, attuativo dell'art. 37 (dedicato agli "Uffici di diretta collaborazione del Presidente e della

Giunta"), commi da 1 a 4, 8 e 9 del Regolamento n. 12 del 15/12/2011 (ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA):

- art. 7 del D.P.G.R.C. n. 37/2013 (disciplinante la "Segreteria del Presidente"), mediante la modifica del comma 2 che ora dispone: *"Presso la Segreteria del Presidente, per la cura dei rapporti con enti ed istituzioni, operano fino ad un massimo di cinque Responsabili, scelti tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione"* (la precedente versione della disposizione stabiliva: *"la Segreteria è diretta e coordinata dal Capo della Segreteria, che coadiuva e assiste il Presidente e adempie su sua indicazione a compiti specifici riguardanti l'attività di rappresentanza istituzionale e i rapporti politici del medesimo"*);

- art. 12 del D.P.G.R.C. n. 37/2013 (disciplinante il trattamento economico dei Responsabili degli Uffici di diretta collaborazione), mediante l'introduzione del comma 6 che prevede: *"Ai Responsabili della Segreteria del Presidente, in aggiunta al trattamento economico fondamentale in godimento, è corrisposta un'indennità pari alla retribuzione di posizione prevista per i responsabili di unità operativa dirigenziale. Ai medesimi responsabili, ove estranei alla pubblica amministrazione, spetta un trattamento economico articolato in una voce retributiva di importo pari al trattamento economico fondamentale del dipendente di categoria D, posizione economica D1, ed un emolumento accessorio pari alla retribuzione di posizione prevista per i responsabili di unità operativa dirigenziale"*.

Con nota n. (omissis) del (omissis), il Presidente D. L. invitava il Dirigente dell'Ufficio (omissis) -dott.ssa (omissis)- a predisporre gli atti necessari alle

nomine dei citati soggetti.

Con decreti nn. 62, 63, 64 e 65 del 10/3/2016, il Presidente D. L. nominava rispettivamente; (omissis), "Responsabile presso la Segreteria del Presidente della Giunta regionale con la funzione: Rapporti con Conferenza Stato-Regioni, Conferenza Unificata e Organi Legislativi Nazionali"; (omissis), "Responsabile presso la Segreteria del Presidente della Giunta regionale con la funzione: Rapporti con i Consiglieri Regionali"; (omissis), "Responsabile presso la Segreteria del Presidente della Giunta regionale con la funzione: Rapporti con ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale"; (omissis, "Responsabile presso la Segreteria del Presidente della Giunta Regionale con la funzione: Rapporti con Strutture Regionali ed Istituzioni locali".

Con i successivi Decreti Presidenziali nn. 82, 83, 84 e 85 del 31/3/2016, veniva definito il trattamento economico dei medesimi soggetti, nel senso che gli stessi avrebbero percepito, a far data dal 10/3/2016, in aggiunta al trattamento economico di base in godimento, un'indennità pari alla retribuzione di posizione prevista per i responsabili di unità operativa dirigenziale, stabilita in € 46.000,00 lordi annui, sensibilmente maggiore di quella conseguita sino ad allora, pari ad € 15.000,00 lordi annui. Quest'ultima -che ad avviso dell'Ufficio di Procura avrebbe dovuto continuare ad essere corrisposta ai ridetti soggetti- è prevista dal comma 4 dell'art. 12 del D.P.G.R.C. n. 37/2013 – poi modificato con il D.P.G.R.C. n. 59/2016 che ha aggiunto il comma 6 all'originaria formulazione, come ricordato in precedenza- in cui si stabilisce: "4. Al personale della Segreteria di Giunta e al personale non dirigenziale

assegnato agli altri Uffici di diretta collaborazione spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennità, articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza, è determinata con decreto del Presidente, su proposta del Capo di Gabinetto, nei limiti delle risorse di bilancio".

Nell'atto introduttivo del giudizio si contesta al Pres. D. L., riportando tra l'altro le risultanze delle escussioni in atti a sommarie informazioni testimoniali di soggetti facenti parte del personale del Comune di (omissis) e della Regione Campania, che dall'attività istruttoria complessivamente svolta, sia in sede penale che in riscontro ad apposite deleghe d'indagini conferite dal requirente contabile regionale, "è emerso che il compito assegnato ad ognuno [dei soggetti interessati dai provvedimenti sopra descritti] era (formalmente) quello di Responsabile di segreteria e nell'espletamento degli impegni istituzionali «fungevano anche da autista» del Presidente della giunta regionale per gli spostamenti quotidiani, data la natura fiduciaria di tale incarico. Nessuno dei soggetti comandati è stato in grado di indicare l'esistenza di atti a propria firma o ha fatto riferimento ad azioni concrete concernenti l'espletamento e il disbrigo di pratiche attinenti ai compiti assegnati al proprio ufficio nei decreti di nomina nn. 62-63-64-65

concernenti, rispettivamente, i Rapporti con la Conferenza Stato-Regioni, Conferenza Unificata e Organi Legislativi Nazionali, i Rapporti con i Consiglieri Regionali, i Rapporti con l'ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale e i Rapporti con le Strutture Regionali ed Istituzioni locali". Con la conseguenza che -ad avviso della Procura attrice- vanno ritenuti illeciti, in quanto causativi di ingiustificato esborso patito dalla Regione Campania- la modifica del regolamento regionale allora vigente e il contestuale conferimento degli *"incarichi in posizione di staff (per lo svolgimento dei compiti indicati nei decreti di nomina) ai quattro vigili urbani comandati provenienti dal Comune di (omissis) per giustificare il riconoscimento in loro favore di una superiore indennità accessoria"*.

La difesa di V. D. L. ha ex adverso sostenuto la legittimità, sia delle nomine dei quattro soggetti comandati quali Responsabili presso la Segreteria del Presidente della Giunta regionale con le funzioni indicate dai decreti di attribuzione degli specifici incarichi, sia della conseguente determinazione dei rispettivi trattamenti economici.

In particolare -come anticipato in premessa- parte convenuta ha rappresentato, in sintesi, che i collaboratori delle cui indennità accessorie il requirente assume l'illiceità, compongono lo *staff* di cui il Presidente si avvale, nell'esercizio pienamente legittimo della discrezionalità riservatagli ex lege per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, ai fini dell'esecuzione di *"tutte le attività segretariali, di raccordo e filtro informativo, di interfaccia con istituzioni e uffici regionali, [...] costantemente abbinate al ruolo di autista*

accompagnatore del Presidente”, secondo una “modalità organizzativa di segreteria mobile”.

Tale assunto è stato corroborato con l'ausilio di varia documentazione, fra cui una serie di dichiarazioni rese a sommarie informazioni da soggetti che ricoprono (o hanno ricoperto) incarichi politici o funzioni dirigenziali/amministrative nell'ambito del Comune di (omissis) e della Regione Campania, nonché la relazione redatta in data (omissis) dall'Avvocato dello Stato (omissis) – (omissis); quest'ultima, in particolare, appare esaustivamente compendiare l'assunto difensivo in parola, nonché le risultanze della copiosa documentazione allegata a riprova alla memoria di costituzione in giudizio di V. D. L., di talché il Collegio reputa opportuno riportarne uno stralcio, contenente la descrizione dettagliata dei compiti dei Responsabili di Segreteria del Presidente.

“In tale ruolo i detti Responsabili curano i rapporti del Presidente nelle materie assegnate -con interscambio tra loro, al fine di consentire un costante supporto al Presidente nelle molteplici attività, atteso lo svolgimento del lavoro anche con modalità di segreteria mobile, ed anche da casa, tenuto conto della notevole mobilità del Presidente nel territorio campano e presso gli Uffici di Roma- ed all'uopo condividono un telefonino mobile di servizio sul quale ricevono ed effettuano chiamate per fissare appuntamenti o per scambio di informazioni o per creare collegamenti con il Presidente.

Difatti, attesa l'esigenza di seguire il Presidente anche in tutti gli impegni esterni (ufficio di Roma, Conferenza Stato-Regioni, iniziative esterne) il

lavoro è organizzato in modo flessibile con turni tra loro, al fine di assicurare sempre la presenza con il Presidente di almeno due unità.

I detti Responsabili hanno una propria postazione di lavoro presso gli Uffici della Presidenza e ricevono sul proprio indirizzo e-mail, dall'Ufficio di Gabinetto e/o da altre strutture, documenti da sottoporre al Presidente per la firma o per visione oltre ad informazioni e dati.

Inoltre, curano, in stretto raccordo con il Presidente, le comunicazioni in entrata e in uscita, sottopongono al Presidente i provvedimenti e le note da firmare, rispondono alle telefonate.

Nel sopradescritto ruolo i Responsabili svolgono attività di ausilio, di segreteria alla Autorità politica.

Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, questi sono i compiti svolti: prendere nota di impegni; rispondere e fare chiamate per conto del Presidente; ricevere corrispondenza, documenti e dossier per il Presidente; ricevere -dai vari Uffici- documenti da sottoporre alla firma in via diretta del Presidente o per assenso a firma digitale o per firma d'ordine del Presidente (firmieri e firme di vario genere); mandare e ricevere messaggi, whatsapp, informazioni riservate per le vie brevi; messaggi su ordine del Presidente; mandare e ricevere documentazione per presa visione, per stampa, per interventi della autorità politica; occuparsi del carteggio per gli interventi esterni (convegni, interventi formali e istituzionali, interventi politici); raccordo con il cerimoniale; coordinamento con le forze di polizia (DIGOS, polizia locale, ecc.) per gli spostamenti, la tutela e la sicurezza sul territorio del Presidente in occasione di interventi pubblici esterni.

Il tutto per assicurare il raccordo e collegamento del Presidente con il Gabinetto, gli Assessori, le Direzioni generali, il Consiglio Regionale, Ministeri, Uffici di Roma, sindaci, Commissione europea, Direttori di Aziende sanitarie e ospedaliere, Consulenti e altri soggetti.

C. Al fine della massima sinergia e complementarietà, ai suindicati Sig.ri (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis), tra l'altro, con decreti della prefettura di (omissis), rispettivamente nn. (omissis), (omissis), (omissis), (omissis) del (omissis)/2015, è stata attribuita <... la qualifica di agente di pubblica sicurezza nell'esercizio delle funzioni di conducente di automezzo in dotazione ...> al Presidente della giunta Regionale della Campania. In virtù di tali decreti gli stessi a turno conducono la vettura assegnata al Presidente della Giunta, che seguono in tutti i suoi spostamenti esterni. In quanto abilitati alla guida della vettura del Presidente, sulla base dei provvedimenti della Prefettura, gli stessi sopperiscono anche alla presenza di un autista, mettendosi a turno alla guida della vettura in uso del Presidente e svolgendo, altresì, attività in collaborazione con il cerimoniale nonché di ordine pubblico, presenziando personalmente agli impegni pubblici del Presidente in stretta contiguità fisica con lo stesso.

Quando in sede, gli stessi svolgono le proprie attività presso la stanza n. (omissis) del (omissis) piano (Uffici di Presidenza), ove sono allocate le strumentazioni loro assegnate in uso.

D. Quanto descritto risulta, tra l'altro, dall'istruttoria compiuta, tra cui le copie di numerosissime mail e whatsapp -nel campione trasmesso, quali allegati, dai detti Responsabili con le note di seguito indicate - tra i detti

Responsabili con gli interlocutori del Presidente.

[...]

In ordine alle allegated mail si evidenzia: per la maggior parte le mail sono inviate dagli organi regionali a tutti e quattro i Responsabili innanzi indicati -presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica- ed altresì all'indirizzo di posta elettronica "(omissis)" (quest'ultimo visionabile sul cellulare in dotazione degli utenti della automobile del Presidente). Tanto al fine di assicurare che il dato conoscitivo pervenga in modo sollecito al Presidente (nel dubbio di chi tra i quattro Responsabili innanzi indicati possa contattare immediatamente il Presidente). Il Responsabile o i Responsabili -che seguono sempre il Presidente nelle sue attività istituzionali anche nei trasferimenti istituzionali- destinatari della mail in via immediata si relazionano con il Presidente, per il seguito della vicenda.

Le attività riguardate dalle dette mail sono riassumibili come segue.

1) Mail di ricezione di Schede e/o Appunti e/o Programmi -da stampare o far visionare- in vista di attività del Presidente relative a:

- interventi ad inaugurazioni di Centri di pubblico interesse (es.: Conservatorio di Musica; Centro di chirurgia robotica presso l'Università (omissis));*
- visite presso Aziende (es.: Pastifici, Produttori di vino; Manifattura sigaro toscano; (omissis); (omissis));*
- sopralluoghi in materie di opere pubbliche;*
- incontro con Autorità politiche (es.: Ministri);*
- incontro con Autorità religiose (es.: frati Minori di San Vito; Comunità*

ebraica);

- partecipazione o interventi o conclusioni o saluti a Convegni, a corsi di formazione, Eventi, Forum, Manifestazioni, Inaugurazioni, Premi, Presentazioni, Cerimonie inerenti eventi sportivi, Spettacoli, Feste, Concerti, Convention, Congressi, Tavole Rotonde, Assemblee (es.: Il treno dell'8 marzo; varo di nave; Le vie del mare; Premio Internazionale "Posillipo cultura del mare"; Premio Biagio Agnes; Festa dei Gigli; "Un'estate da Re"; Autismo);

- conferenze stampa.

2) Mail di ricezione di richieste di colloquio con il Presidente in occasione di interventi con amministratori.

3) Mail di ricezione di convocazione del Presidente ad incontri presso Ministeri, Commissioni parlamentari, CIPE, il Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, Conferenza delle Regioni, del Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato.

4) Mail di ricezione di comunicazioni di parlamentari da porre in visione del Presidente.

5) Mail di ricezione di bozze di lettere predisposte da Assessori, da sottoporre all'esame del presidente.

6) Mail di ricezione di note (es.: deleghe), predisposte dagli Uffici, da selezionare, stampare e da sottoporre alla firma del Presidente.

7) Mail di ricezione di documenti -provenienti da: Gabinetto del Presidente; Ufficio legislativo; Consiglieri del Presidente; Presidenza del Consiglio regionale; Consiglieri regionali; Assessori; Enti internazionali; Ministri ed altri organi statali (es.: Prefetti); società nazionali;

parlamentari; dirigenti regionali; dirigenti di Società, Agenzie ed Enti regionali; ANCI; Comuni; Province; Partiti politici; OO.SS.; Gruppi di lavoratori; ONLUS; Associazioni; Fondazioni; Confindustria- da stampare e da porre all'attenzione, alla visione del Presidente per opportuna conoscenza.

8) Mail di ricezione di lettere di invito al Presidente a Convegni, Eventi, Feste, Festeggiamenti, Concerti, Premiazioni a concorsi, Spettacoli, Incontri.

9) Mail di ricezione di lettere di richieste di contributo al Presidente.

10) Mail di ricezione di notizie da partecipare al Presidente.

11) Mail di richieste di istruire la definizione di intervista televisiva ((omissis)) con il Presidente.

In ordine agli allegati whatsapp si evidenzia: per la maggior parte i whatsapp sono inviati dagli interlocutori del Presidente presso il numero del cellulare in dotazione degli utenti della automobile del Presidente; sono inviati anche presso il numero del cellulare dei Responsabili. Tanto, come per le mail, sempre al fine di assicurare che il dato conoscitivo pervenga in modo sollecito al Presidente. Il Responsabile o i Responsabili -che seguono sempre il Presidente nelle sue attività istituzionali, anche nei trasferimenti istituzionali- letto il whatsapp in via immediata si relazionano con il Presidente, per il seguito della vicenda.

Le attività riguardate dai detti whatsapp sono riassumibili come segue.

1) Messaggi con i quali vi è il raccordo con gli uffici regionali per predisporre documenti da fare sottoscrivere al Presidente. Ossia: l'ufficio predispose il documento; il Responsabile si incarica della ricezione,

seleziona e stampa il documento e lo sottopone alla firma del Presidente.

2) Messaggi con i quali vengono ricevute -dagli Uffici regionali- notizie (es.: chi va al Consiglio regionale per il Question time; sottoscrizione di dato documento; esito di un giudizio) da trasferire al Presidente.

3) Messaggi con i quali il Responsabile assicura l'interlocutore che è stata trasferita una data notizia al Presidente.

4) Messaggi con i quali gli Uffici regionali chiedono al Responsabile di fare visionare un dato documento al Presidente o di stamparlo per sottoporglielo in visione.

5) Messaggi con i quali l'interlocutore chiede al Responsabile di far leggere il contenuto oggetto del messaggio al Presidente;

6) Messaggi con i quali il Responsabile assicura l'interlocutore che il Presidente ha letto un messaggio o un determinato documento o comunica una specifica determinazione del Presidente;

7) Messaggi con i quali il Responsabile assicura l'interlocutore che il Presidente è impegnato e che provvederà a richiamarlo quando il Presidente si libera.

8) Messaggi con i quali si richiedono informazioni, indicazioni, istruzioni al Presidente oppure che questi adotti una certa condotta;

9) Messaggi con i quali si richiede di parlare con il Presidente".

Orbene, che tali fossero i variegati compiti svolti dai signori (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis) quali Responsabili presso la Segreteria del Presidente della Giunta regionale con le funzioni inerenti rispettivamente Rapporti con Conferenza Stato-Regioni, Conferenza Unificata e Organi

Legislativi Nazionali, Rapporti con i Consiglieri Regionali, Rapporti con ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale e Rapporti con Strutture Regionali ed Istituzioni locali, non è posto in dubbio dall'attore pubblico. Il Collegio reputa del resto, sul punto, in buona parte condivisibile quanto osservato nella memoria difensiva depositata da V. D. L. il 7/1/2022, all'esito dell'acquisizione delle prove testimoniali ammesse con la sentenza-ordinanza n. 807/2021 di questa Sezione Giurisdizionale. Invero, può convenirsi sul fatto che tutti i testi, rispondendo sui capitoli di prova precisamente articolati, talora più sinteticamente e talaltra più diffusamente, hanno descritto (anche con esempi specifici) la varietà dei compiti assegnati e svolti dai soggetti delle cui indennità è controversia, nonché la loro riconducibilità al modello di una segretaria mobile e polifunzionale; l'assunto difensivo che il Collegio reputa non del tutto condivisibile, è invece, quello secondo cui sarebbe emerso dalle prove testimoniali *“il carattere aggiuntivo/accessorio dell'attività di accompagnamento -come autisti e unità di protezione personale- del Presidente nelle sue attività esterne”*.

Su tale ultima circostanza, in realtà, il Collegio valuta di dover assumere, all'esito di tutte le acquisizioni probatorie, una visione equidistante tra le opposte prospettazioni (del requirente e del convenuto), nel senso di ritenere la funzione di autisti del Presidente, svolta da (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis), come né prevalente né accessoria, rispetto a quella di componenti della segreteria mobile del presidente; le due funzioni infatti -è chiaramente emerso dalle ridette acquisizioni probatorie- vengono svolte in sostanziale contemporaneità.

I testimoni ascoltati hanno riferito, con affermazioni conformi, che i predetti soggetti svolgono compiti riconducibili *“nell’ambito di un modello di segreteria ‘mobile’, funzionale e corrispondente alle esigenze politico-amministrative del Presidente della Regione, in stretto raccordo fiduciario con questi”*. Più in dettaglio, nelle dichiarazioni rese è stata ripetutamente utilizzata, per descrivere l’incarico svolto dai signori (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis) quali Responsabili di Segreteria del Pres. D. L., il termine ‘filtro’, chiarendo che con esso si intende che costoro concorrevano anche a definire le priorità, cioè cosa far leggere al Presidente e quando trasmettere approfondimenti, a gestire gli incontri e i rapporti con altre istituzioni e uffici nelle loro interlocuzioni, a svolgere attività che avevano connotazioni valutative; il tutto nel quadro di un rapporto caratterizzato da una forte connotazione di fiduciarità, riconducibile al modello legislativo degli uffici di diretta collaborazione.

Infatti: (omissis) (Assessore al (omissis) p.t. della Regione Campania) ha riferito, confermando che i soggetti in questione svolgevano il ruolo di “filtro”, che *“per filtro si intende attività di segreteria: ad es. cosa far leggere al Presidente, in quale momento, fissare l’appuntamento, trasmettere approfondimenti, documenti”*; (omissis) (Consigliere Regionale della Campania (omissis) Legislatura) ha dichiarato che la loro attività consisteva *“nella costruzione dell’agenda, nell’acquisizione di appuntamenti, nella partecipazione agli eventi, e alla trasmissione di atti e documenti di interesse del Presidente”*; (omissis) (Dirigente (omissis) della Regione Campania) ha riferito: *“per motivi di ufficio*

interfacciandomi con gli uffici di gabinetto ho personalmente constatato che quando il Presidente non è in sede viene contattato per il tramite della segreteria, [per] scambio di documenti, fissazione di appuntamenti e sottoposizione di atti alla sua firma"; (omissis) (Direttore Generale p.t. ASL (omissis)) ha dichiarato: "All'inizio del mio mandato sono stato nominato commissario straordinario nel (omissis) del (omissis); dal (omissis) al (omissis) passavo attraverso (omissis), (omissis) e avevo un numero memorizzato con <(omissis) Presidente>. Le comunicazioni da e per il Presidente venivano filtrate da questa struttura per prendere l'appuntamento a seconda del livello di urgenza [...] Mi è capitato di lasciare della documentazione da far pervenire al Presidente [...] queste attività di contatto avvenivano in qualsiasi giorno della settimana anche festivo e anche in orari serali"; (omissis) ((omissis) p.t. della Giunta Regionale della Campania e Assessore p.t. all'(omissis) della Regione Campania) ha esposto: "è un'attività che si svolge in molteplici attività valutative, di filtro viste le innumerevoli sollecitazioni che può ricevere un Presidente come quello della Regione Campania che è stato pure il Sindaco di (omissis) . Venivano garantiti i rapporti in tempo reale [...] i soggetti della segreteria mobile rappresentavano una banca dati conoscitiva considerato il lungo sodalizio con il Presidente D. L. che consentiva di selezionare le varie richieste di incontro [...] avevano una funzione che gli consentiva di fare delle valutazioni. Attraverso questa segreteria passavano atti e documenti"; (omissis) ((omissis) del Presidente della Giunta regionale della Campania) ha riferito: "mi risulta che questi soggetti fossero gli unici legittimati a

rapportare al Presidente le questioni rilevanti e sono gli unici a cui io posso consegnare i documenti che deve sottoscrivere il Presidente [...] l'attività di questi soggetti riguarda sostanzialmente funzioni organizzative, di individuazione della rilevanza delle questioni per facilitare il rapporto istituzionale, di coadiuvare il Presidente nelle scelte di priorità. Svolgono anche funzioni valutative, attraverso loro riceviamo le risposte del Presidente [...]"; (omissis) (Dirigente dell'Ufficio (omissis) "(omissis)") ha dichiarato: "mi sono sempre relazionato con loro anche nei precedenti incarichi da me svolti. [...] ho avuto sempre interlocuzioni con loro per queste attività, nel tempo hanno intensificato sempre le loro attività. Non si sono mai risparmiati [...] chiamavo indifferentemente in macchina o a loro sui telefonini. [...] a volte ci siamo trovati a valutare situazioni particolari, ci siamo confrontati su questioni più, o meno, impegnative. Come squadra abbiamo svolto anche questioni di sicurezza del Presidente, avendo lo stesso rinunciato alla scorta"; (omissis) (Presidente p.t. del Consiglio di Amministrazione di (omissis) S.r.l.) ha ricordato: "[...] avevano una funzione di interfaccia tra me e il Presidente anche con riguardo a comunicazioni riservate [...] sin dal 2015 ho avuto rapporti con queste persone, che si sono intensificati dal 2019, in qualità e quantità; arrivando all'esame di documentazione congiunta con questi soggetti per poi trasmettere i risultati tramite computer al Presidente della Regione [...] ricordo in particolare, un accordo sindacale con il personale viaggiante che aveva dichiarato sciopero e proteste, che si era chiuso con un accordo vantaggioso per i lavoratori, mi sembra, nel maggio del 2019 dal punto di vista

economico. L'apporto del personale di staff di segreteria si è svolto in presenza presso (omissis) ed è consistito nel determinare i risultati economici dell'accordo"; (omissis) (Sindaco p.t. del Comune di (omissis)) ha affermato: "non si limitavano ad accompagnare il Presidente, ma svolgevano attività di filtro e avevano contatti con gli uffici per il disbrigo di eventuali richieste".

E' emerso, in sintesi, che per contattare il Presidente si transitava soprattutto attraverso la sua segreteria mobile: ciò è stato confermato anche dalla Responsabile della Segreteria fissa, l'Avv. (omissis), che ha ribadito il dato di interscambiabilità, di coordinamento tra le due segreterie e di organizzazione di quella 'mobile' per turni di lavoro, nonché da (omissis) e da (omissis) ((omissis) del Consiglio Regionale (omissis) Legislatura) la quale ha dichiarato che: "per gli appuntamenti programmati mi riferivo alla segreteria fissa, ma per le cose urgenti comunicavo con la segreteria mobile con la quale intrattenevo rapporti per le questioni politiche".

Tale modello di segreteria 'mobile' -si sottolinea ancora dalla difesa del Pres. D. L.- è stato scelto e organizzato, "nel pieno rispetto delle disposizioni (nazionali e regionali) sugli uffici di diretta collaborazione, proprio perché ritenuta più adeguata alla complessità delle funzioni di un Presidente di Regione oggi, alla sua centralità politico-istituzionale sul territorio dopo la riforma costituzionale del 1999, al suo ruolo di Rappresentante della Regione e del territorio come ambito di relazioni politiche, economiche, sociali, oltre che di Capo del Governo regionale; un ruolo che richiede una continua tessitura di raccordi,

comunicazioni, incontri, dove accanto ai poteri formali si affiancano e sono non meno importanti attività informali, fatte di relazioni continue con le istituzioni statali e locali, con i consiglieri regionali di maggioranza e di opposizione, con le strutture economiche, sociali e culturali del territorio, con la miriade di enti e organismi pubblici, con gli uffici della Regione"; attività richiedenti "discrezione, fiducia, riservatezza e possibilità di giovare di collaboratori scelti attraverso modalità assolutamente fiduciarie [...] non [...] necessariamente esperti di diritto o di organizzazione amministrativa, ma persone idonee a rappresentare la volontà del Presidente e a supportarlo in modo affidabile e continuativo nella molteplicità di questi raccordi politici e istituzionali o socio-economici".

Osserva, quindi il Collegio, che in buona sostanza, quanto concordemente emergente dalle prove testimoniali acquisite, conferma integralmente la descrizione contenuta nella relazione redatta in data (omissis)/2020 dall'Avvocato dello Stato (omissis) – (omissis) della Regione Campania, di cui si è precedentemente riportato un ampio stralcio.

Non è tuttavia in contestazione -pur se nella prima memoria difensiva del convenuto ci si intrattiene a lungo sul punto- che l'attribuzione degli incarichi di Responsabili presso la Segreteria del Presidente della Regione, sia *"in linea con le previsioni dell'art. 14 d.lgs. 165/2001 e, per quanto riguarda la Campania, delle leggi regionali nn. 7 e 8 del 2020, poi attuate e completate dal Regolamento regionale 15 dicembre 2011 n. 12 (doc. n. 4), relativo all'Ordinamento amministrativo della Giunta*

Regionale della Campania". Neppure è oggetto di contestazione - sebbene anche nella memoria difensiva del 7/1/2022 si argomenti diffusamente sul punto- che il Presidente della Regione possa discrezionalmente adottare il modello organizzativo del proprio ufficio di diretta collaborazione: in realtà, è lo stesso requirente che a pag. 15 dell'atto di citazione ha precisato che *"è indiscussa la discrezionalità dell'organo politico nell'organizzare il proprio ufficio di supporto"*, pur tenendo a ricordare che tale discrezionalità *"non è libera e incondizionata"*.

Ciò che rappresenta la contestazione cruciale della pretesa attorea, è l'ingiustificato riconoscimento ai soggetti dei quali trattasi, di un'indennità -all'uopo introdotta per la figura di Responsabile presso la Segreteria del Presidente con il decreto presidenziale n. 59/2016 di cui sopra si è detto- non corrispondente alle effettive mansioni cui i predetti erano stati adibiti dal Presidente, mansioni che l'ampia attività istruttoria svolta sia in sede penale che in sede contabile nonché le stesse deduzioni difensive e le dichiarazioni testimoniali acquisite, consentono di ricondurre a quelle di autisti del Presidente e -congiuntamente- di addetti a suo tramite, con varie modalità comunicative, con l'esterno ampiamente inteso, in quanto tali non assimilabili a quelle svolte dai Responsabili di Segreteria dei Presidenti delle Commissioni Consiliari del Consiglio Regionale e degli Assessori della Regione Campania.

Tale prospettazione trova conferma, tra l'altro, nella richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di (omissis) del procedimento penale n. (omissis)/2017, nonché nel decreto

di archiviazione del medesimo procedimento penale, depositato in Segreteria il (omissis)/2021, emesso dalla Sezione GIP -Ufficio (omissis)- presso il Tribunale di (omissis). Il procedimento penale in parola, avente ad oggetto i medesimi fatti qui esaminati, ha visto come indagati per i reati p.e.p. dagli artt. 110, 81 cpv, 323, 479, 640, comma 2 c.p. 61, n. 9, c.p., D. L. V., (omissis), (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis). Nella richiesta di archiviazione del PM penale e del conforme decreto del GIP presso il Tribunale di (omissis), dianzi menzionati, si è ritenuto che difettassero taluni elementi costitutivi degli ipotizzati illeciti di carattere penale, ma si è nel contempo osservato che l'indennità pari alla retribuzione di posizione prevista per i responsabili di unità operativa dirigenziale, attribuita agli agenti (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis) a seguito della nomina degli stessi quali Responsabili presso la Segreteria del Presidente D. L., *"appariva [...] ingiustificata in quanto le effettive mansioni cui i predetti erano stati adibiti dal Presidente si accertava non essere quelle indicate nei decreti di nomina [...] gli agenti (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis) di fatto svolgevano l'attività di autisti -oltre a poche ed elementari mansioni d'ordine- anche dopo la loro nomina quali Responsabili di Segreteria e [...] quindi non vi era stata una sostanziale modifica dell'attività da loro svolta nel periodo successivo all'adozione dei decreti di nomina. [...] il Presidente D. L. articolava la propria difesa assumendo che la nomina degli agenti (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis) quali responsabili di Segreteria era stata motivata dall'esigenza di eliminare la <disparità di trattamento> con gli <analoghi> collaboratori di Segreteria di Assessori e Presidenti di*

commissioni nel senso che questi godevano di un trattamento retributivo superiore e che aveva preliminarmente discusso della possibilità di rimuovere tale disparità di trattamento problema con il (omissis), dott. (omissis). [...] Si procedeva, quindi, a verificare se effettivamente i Responsabili di Segreteria nominati dal Presidente D. L. svolgessero mansioni analoghe ai collaboratori di Segreteria di Assessori e Presidenti di Commissioni, ma le attività di indagine svolte in tale ambito accertavano che i compiti attribuiti ai Responsabili di Segreteria dei Presidenti delle Commissioni Consiliari del Consiglio Regionale della Campania, non potevano considerarsi assimilabili a quelle svolte dagli Agenti della Polizia Municipale di (omissis) nominati Responsabili di Segreteria assegnati alla Segreteria del Presidente" (cfr. richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica di (omissis), datata (omissis)/2020).

Ciò in quanto -come osservato sia nella richiesta che nel decreto di archiviazione del ridetto procedimento penale- i compiti dei Responsabili di Segreteria degli Assessori e dei Presidenti delle Commissioni Consiliari del Consiglio Regionale sono stabiliti dall'art. 15, comma 4, dell'Ordinamento del Consiglio Regionale (approvato con Delibera U.P. del 27/2/2015, n. 369) il quale prevede che "[...] alla gestione operativa degli uffici di cui al comma 2, lettere a) e b), è preposto un responsabile di segreteria ed alla gestione operativa degli uffici di cui alla lettera c) è preposto un coordinatore amministrativo cui competono il coordinamento ed il controllo delle risorse umane assegnate". Gli uffici di cui al comma 2, lettere a) e b), dello stesso art.

15, sono gli uffici di diretta collaborazione e supporto ovvero, in particolare, l'ufficio del Presidente del Consiglio regionale e gli uffici dei Componenti dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti delle Commissioni consiliari, del Capo di Gabinetto e del Rappresentante dell'opposizione. Ai sensi del comma 5 del medesimo art. 15 sopra riportato, ai "responsabili di segreteria" spetta il trattamento economico dei titolari di posizione dirigenziale di III livello semplice di cui al comma 1 dell'art. 10 dell'Ordinamento del Consiglio Regionale, rubricato "Criteri per la retribuzione del personale dirigenziale".

Sul punto vi è stata specifica attività istruttoria, il cui esito è compendiato nella Nota informativa del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di (omissis) prot. n. (omissis) del (omissis)/2020 (all. n. 7 al fascicolo di Procura), in cui si legge, tra l'altro, che il dott. (omissis) (Direttore Generale - (omissis)) al quale i militari hanno richiesto l'esibizione della documentazione rappresentativa della problematica in esame, precisava che *"i Responsabili di Segreteria delle Commissioni Permanenti e Speciali del Consiglio Regionale della Campania, svolgono compiti dirigenziali di grande responsabilità, di conseguenza le indennità che percepiscono compensano lo svolgimento dei delicati incarichi di Responsabili di Segreteria, preciso inoltre che gli stessi non svolgono e non possono svolgere incarichi di tipo autista o accompagnatori dei Presidenti di Commissione. [...]"*. Lo stesso dott. (omissis), inoltre, nell'ambito della medesima attività istruttoria, redigeva apposita "relazione di merito", in cui dichiarava che *"al personale titolare degli incarichi di responsabile di segreteria e di coordinatore*

amministrativo deve essere corrisposto un importo di € 5.000 mensili per 12 mensilità per un compenso indennitario onnicomprensivo annuo pari all'80 % di € 60.000 annui".

Nel paragrafo conclusivo della suindicata Relazione della GdF si espone quanto segue.

"Gli accertamenti eseguiti, volti ad appurare i compiti, le retribuzioni e le indennità riferibili ai Responsabili di Segreteria dei Presidenti di Commissioni del Consiglio Regionale Campania e dei Responsabili delle Segreterie degli Assessorati della Giunta Regionale Campania, hanno consentito di rilevare i seguenti elementi utili ai fini delle indagini:

a. i compiti attribuiti ai Responsabili di Segreteria dei Presidenti delle Commissioni Consiliari del Consiglio Regionale della Campania sono stabiliti dall'Ordinamento del Consiglio Regionale [comma 4 dell'art. 15, dianzi riportato].

Per quanto riguarda le indennità percepite dai Responsabili di Segreteria dei Presidenti delle Commissioni Consiliari, oltre alle retribuzioni che sono definite a seconda della categoria economica di appartenenza (cat. A, B, C, D, Dirigente), il comma 5 dell'Ordinamento del Consiglio Regionale dispone che: <... omissis ... ai responsabili di segreteria, spetta il solo trattamento economico dei titolari di posizione dirigenziale di III livello semplice di cui al comma 1 dell'articolo 10>. Pertanto, come dichiarato agli atti dal dott. (omissis), ai Responsabili di Segreteria dei Presidenti delle Commissioni Consiliari spetta un'indennità di posizione pari a un importo di 5.000 euro mensili per 12 mensilità, per un compenso indennitario onnicomprensivo annuo pari 60.000 euro

lordi.

[...] è stato rilevato che nessun Responsabile di Segreteria delle Commissioni Consiliari svolge mansioni di autista, ma svolgono funzioni di coordinamento e gestione delle risorse umane assegnate alla segreteria, curano gli iter procedurali afferenti i procedimenti deliberativi del Consiglio, nonché le complesse attività di coordinamento con gli altri uffici della Regione e di quelli interessati dalle materie di competenza delle Commissioni;

b. i compiti e le indennità dei Responsabili di Segreteria degli Assessori della Giunta Regionale della Campania sono, invece, disciplinati dal Regolamento n. 12 del 2011 "Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania".

In particolare, il comma 7, dell'art. 37 del citato Regolamento, dispone che <Ai responsabili delle segreterie particolari è attribuita un'indennità, limitatamente al periodo dell'espletamento dell'incarico, pari a quella prevista per i responsabili di unità operativa dirigenziale>; si evidenzia che l'art. 35 della stessa disposizione regionale stabilisce che <I dirigenti preposti alle stesse (unità operative dirigenziali) svolgono le funzioni di direzione dei rispettivi uffici, curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati o delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottano i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e, ove previsto, di accertamento delle entrate>.

Come rilevato dall'esame della documentazione acquisita agli atti, ai Responsabili di Segreteria degli Assessorati della Giunta Regionale

Campania, oltre alla retribuzione corrisposta dall'ente di appartenenza, viene erogata un'indennità mensile pari a 3.833,33 euro lordi, per un ammontare complessivo annuo di 46.000 euro.

Dalle dichiarazioni rese in atti [...] si evince chiaramente che i Responsabili di Segreteria non svolgono la mansione di autista, in quanto la loro funzione consiste nella gestione del personale assegnato, nella verifica di tutti gli iter procedurali afferenti alla predisposizione degli atti deliberativi che l'Assessore sottopone alla valutazione della Giunta Regionale. Gli stessi, inoltre, assolvono a tutti i compiti propri della segreteria dell'Assessorato, ossia quelli riferiti al coordinamento con gli uffici delle varie Direzioni incardinate presso la Regione Campania per atti che direttamente o indirettamente possano interessare le materie di competenza dell'Assessorato di riferimento”.

Emerge, dunque, con evidenza che i signori (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis) non hanno svolto -come correttamente posto in risalto dai PM di udienza- compiti assimilabili a quelli indicati dalle surrichiamate disposizioni regionali come propri dei responsabili di segreteria di Assessori e Presidenti di commissioni consiliari cui il Pres. D. L. dichiarava in sede penale di voler uniformare per eliminare una “disparità di trattamento economico” a suo avviso sussistente (cfr. decreto di archiviazione del 2/2/2021, emesso dalla Sezione GIP Ufficio (omissis) presso il Tribunale di (omissis), sopra riportato in stralcio).

Senza nulla voler sottrarre al riconoscimento dell'impegno legato allo svolgimento dell'attività di “filtro” nell'ambito della “segreteria mobile” prescelta dal Pres. D. L. quale maggiormente idonea a supportarlo nello

svolgimento del suo mandato, sta di fatto, invero, che -come, ancora una volta, condivisibilmente rilevato dai PM di udienza- i soggetti *de quibus* svolgevano piuttosto -come, del resto, rilevato anche in sede penale nel predetto decreto di archiviazione- mansioni operative più tipiche di “semplici” addetti alla segreteria presidenziale.

Circostanza, quest'ultima, testimoniata altresì -e anche sul punto meritano adesione le considerazioni dei PM di udienza- dal fatto che le prestazioni collaborative di *(omissis)*, *(omissis)*, *(omissis)* e *(omissis)* non possedevano, le une rispetto alle altre, alcuna specificità, alcun carattere di differenziazione, cioè risultavano rispettivamente fungibili.

Tale caratteristica è confermata anche da quanto emerso dalle dichiarazioni testimoniali *{(omissis): “[...] allorquando avevo necessità di contattare il Presidente contattavo indifferentemente uno dei quattro [...]”*; *(omissis): “non avevo preferenza, chiamavo indifferentemente al cellulare dell'auto o di uno dei quattro, non ho mai contattato la struttura fissa [...]”*; *(omissis)* (Dirigente Ufficio *(omissis)* dell'UDCP “*(omissis)*”): alla domanda del PM “*Allorquando ha necessità di interloquire con il Presidente contatta un responsabile di segreteria particolare o indistintamente tutti?*” ha risposto “*Colloquiamo direttamente con chi è presente in ufficio, lavorando nella stessa sede*”, mentre alla domanda “*Che lei sappia non sussiste sostanzialmente una suddivisione per settore delle attività demandate da regolamento ai responsabili di segreteria di staff?*” ha risposto “*Che io sappia ci sono delle ripartizioni, ma non sono in grado di specificarle*”}.

Quest'ultima dichiarazione testimoniale conferma l'ulteriore rilievo della

Procura Regionale, secondo cui i compiti assegnati con i decreti di nomina nn. 62-63-64-65 del 2016 -concernenti, rispettivamente, i Rapporti con la Conferenza Stato-Regioni, Conferenza Unificata e Organi Legislativi Nazionali ((omissis)), i Rapporti con i Consiglieri Regionali ((omissis)), i Rapporti con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ((omissis)) e i Rapporti con le Strutture Regionali ed Istituzioni locali ((omissis))- rappresentavano il frutto di un'attribuzione e di una ripartizione, meramente formali, non corrispondenti all'attività concretamente svolta. Rilievo, quest'ultimo, che trova ulteriore conferma attraverso la lettura delle parti in premessa dei ridetti decreti di nomina, dove alle lettere g. ed h. si legge che con D.P.G.R.C. n. 37/2013 *"sono stati istituiti i nuovi Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta Regionale (UDCP)"* e che ai sensi dell'art. 3 del medesimo DPGRC *"gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione regionale, collaborano alla definizione e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché della relativa valutazione e alla connessa attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi di impatto normativo, all'analisi costi-benefici e alla congruenza tra obiettivi e risultati"*.

Risulta, infatti, acclarato come le attività di "filtro" e di conducenti dell'auto assegnata al Pres. D. L. che i soggetti in parola svolgevano, non ricomprendevano, nella sostanza, alcun profilo riconducibile alla collaborazione nella gestione delle politiche pubbliche, di cui ai predetti decreti di nomina quali responsabili di segreteria del medesimo

Pres. D. L.

Tanto ciò è vero -ed è stato appurato anche grazie alle dichiarazioni testimoniali acquisite- che i compiti svolti da (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis) quali componenti della segreteria (mobile) del Presidente della Regione Campania, non hanno subito alcuna sostanziale variazione a seguito dell'attribuzione del ruolo di responsabili di segreteria {(omissis): "dal 2015 questi soggetti hanno sempre svolto queste funzioni di segreteria"; (omissis): "so che svolgono questi lavori di segreteria, anche presso l'ufficio di (omissis) [...] non ci sono altri soggetti nell'ambito della Regione Campania che conducono la macchina del Presidente D. L."; (omissis): "presso il Comune di (omissis) non si limitavano a fare gli autisti, ma svolgevano attività di supporto paragonabile ad una attività di filtro"; (omissis): "che io sappia [...] i soggetti in questione strutturati in posizione di comando hanno sempre svolto questa attività dal 31 luglio 2015 così definita di segreteria mobile"; su quest'ultimo punto, risponde affermativamente anche (omissis) [Capo dell'(omissis), quale giornalista professionista che quotidianamente segue la Comunicazione del Governatore, affiancandolo nelle attività sia interne che esterne]}.

Quanto riferito in proposito da (omissis) (Vice Capo (omissis) della Campania) -ovvero che i quattro soggetti, una volta nominati responsabili di settore, avrebbero acquistato un ruolo di responsabilità identificabile quale "funzione di legittimazione esterna, cioè di interlocutori qualificati con l'esterno"- in disparte la portata per lo più formale (e non sostanziale) dell'affermata variazione di compiti, risulta

contraddetto da quanto dichiarato subito dopo dalla stessa *(omissis)*, ovvero: *“Mi risulta che il Presidente ha rappresentato questa esigenza e che questi soggetti si siano trovati ad assolvere funzioni non di meri addetti alla segreteria fino a marzo 2016 quando è intervenuta la modifica normativa [...]”*; dichiarazione quest'ultima, che, anziché descrivere un mutamento di funzioni tra il “prima” e il “dopo” la nomina dei quattro soggetti quali responsabili della segreteria del Pres. D. L., avalla la prospettazione offerta dall'odierno convenuto in sede penale, secondo cui lo scopo dell'attribuzione dei ruoli di responsabili di segreteria era intesa ad eliminare una disparità di trattamento economico riscontrabile rispetto ai responsabili di segreteria degli assessori regionali. Disparità che, come precedentemente evidenziato, era in realtà insussistente, visto che altra consistenza e portata hanno i compiti attribuiti dalle disposizioni ordinamentali regionali ai responsabili di segreteria, rispetto ad intercambiabili componenti della segreteria “mobile” presidenziale, quali *(omissis)*, *(omissis)*, *(omissis)* e *(omissis)* sono risultati essere sin da quando gli stessi collaboravano con il dr. D. L. già all'epoca in cui egli era Sindaco del Comune di *(omissis)*.

Pertanto, conclusivamente sul punto, il Collegio reputa di dover aderire alla prospettazione attorea, versata nell'atto introduttivo del giudizio, in punto di sussistenza e di quantificazione del pregiudizio erariale rilevato in fattispecie, consistito nell'illegittima corresponsione ai signori *(omissis)*, *(omissis)*, *(omissis)* e *(omissis)* (vigili urbani provenienti in «posizione di comando» dal Comune di *(omissis)* presso la Giunta Regionale della Campania a decorrere dal 21/7/2015) nel periodo 10/3/2016-

31/12/2019, dell'indennità di cui all'art. 12, comma 6, del d.p.g.r.c. n. 37 del 4/2/2013, calcolato nella differenza tra l'indennità sostitutiva indebitamente riconosciuta (€ 46.000,00 lordi) e quella che legittimamente sarebbe stata erogata (€ 15.000,00 lordi, indennità accessoria di diretta collaborazione percepita antecedentemente alle modifiche regolamentari che hanno preceduto l'adozione dei decreti di assegnazione ai medesimi soggetti, delle funzioni di responsabili di segreteria), con un maggior importo indebito annuo di € 31.000,00 lordi, oltre oneri riflessi, per ciascun dipendente, ovvero nel complessivo importo di **€ 403.643,21**.

Su quest'ultimo punto, la Procura Regionale argomenta nell'atto di citazione, esponendo in particolare che *"il danno complessivo patito dall'ente regionale a seguito della descritta condotta del vertice istituzionale ammonta a complessivi € 403.643,21, importo lordo, comprensivo anche degli oneri riflessi, calcolato fino a dicembre 2019 (rimborsi liquidati dalla Regione Campania) sulla base dei cedolini paga esibiti dal Comune di (omissis) e dei mandati di pagamento disposti dalla Regione Campania per il rimborso del comando (Cfr. Tabella di sintesi elaborata dalla Guardia di Finanza nell'informativa del (omissis))"*.

D. Riguardo il nesso eziologico individuato tra la condotta dell'odierno convenuto ed il nocumento patrimoniale subito dall'ente regionale campano in relazione ai fatti sopra analizzati, nell'atto di citazione si rappresenta che *"tale ingiustificato esborso sostenuto dalla Regione Campania costituisce per la stessa un evidente danno riconducibile alla condotta del Presidente della giunta regionale che ha disposto il*

conferimento di incarichi di diversa e particolare responsabilità solo per giustificare l'erogazione in favore dei quattro dipendenti comandati della più cospicua e vantaggiosa indennità parametrata sulla retribuzione dirigenziale".

Ebbene, sul punto il Collegio, nel condividere tale imputazione di responsabilità, reputa, tuttavia, di dover aderire all'assunto difensivo con il quale si pone in luce il "concorso concausale" dell'apparato burocratico regionale; infatti, la difesa del Pres. D. L. ha ricordato, nella memoria trasmessa in vista della celebrazione dell'odierna udienza, come *"diverse figure dirigenziali o funzionali hanno partecipato, con differenti compiti (predisposizione degli atti di attribuzione degli incarichi e di modifica del regolamento sugli uffici di diretta collaborazione, verifiche e analisi di fattibilità, predisposizione documenti contabili e di spesa, ecc.), alla realizzazione delle scelte che costituiscono l'oggetto del presente giudizio e nessuna di esse ha mai sollevato problemi o segnalato, anche solo ipoteticamente, la sussistenza di anomalie o irregolarità del procedimento o di alcune sue parti"*.

In effetti, le dichiarazioni testimoniali di (omissis) e di (omissis) hanno avuto un effetto particolarmente efficace, a fini illustrativi, del predetto apporto concausale, laddove alle domande: *"Qual è stato il procedimento di formazione del d.p.g.r.c. n. 59/2016, chi ha istruito l'atto, chi lo ha materialmente redatto e svolto sul medesimo i controlli di regolarità amministrativa e contabile?"* e *"Qual è stato il procedimento di formazione dei decreti nn. 62, 63, 64, 65, 82, 83, 84, 85 del 31.3.2016, chi ha istruito i suddetti atti, chi li ha materialmente redatti e svolto sui*

medesimi i controlli di regolarità amministrativa e contabile?"; (omissis) si è così espressa: "A me risulta che il Presidente D. L. ha rappresentato al Capo di gabinetto la necessità di riorganizzare l'ufficio di segreteria. L'ufficio di gabinetto è deputato a valutare la legittimità della scelta di riorganizzare l'ufficio di segreteria. Nella fattispecie è accaduto che il capo di gabinetto abbia affidato a due uffici di diretta collaborazione la specifica istruttoria in coerenza con le proprie competenze circa (ufficio 1 della segreteria di Giunta e all'ufficio 6 che si occupa del personale) la valutazione di come procedere nella riorganizzazione. Al primo di questi uffici è affidata la valutazione circa la legittimità giuridica di tutti i decreti a firma del Presidente e all'ufficio 6 spetta l'istruttoria di carattere giuridico contabile del provvedimento da adottare. L'atto è stato redatto dai dirigenti dei due uffici, sottoposto all'attenzione del capo di gabinetto e alla sottoscritta e, quindi, è stato sottoposto all'esame del Presidente, previa la sigla del Capo di Gabinetto. Il provvedimento nel momento in cui è stato presentato in forma cartacea al Presidente è munito della sigla a margine del Capo di Gabinetto e quindi il controllo su questo provvedimento avviene con tale sigla. Sottoscritto dal Presidente della Regione cartaceamente, il provvedimento viene inviato all'ufficio primo, viene avviata la procedura digitalizzata con le firme del dirigente, del Capo di Gabinetto e del Presidente della Regione"; il procedimento di formazione dei decreti nn. 62, 63, 64, 65, 82, 83, 84, 85 del 31.3.2016 -ha proseguito la testimone- è stato articolato così, con l'integrazione di un "subprocedimento che ha visto coinvolta la direzione delle risorse

umane per la determinazione dei compensi, in particolare per la determinazione del quantum collegato ad una delle voce del trattamento economico della dirigenza”.

Chiarimenti del tutto analoghi, quelli emersi dalla testimonianza di (omissis): *“C'è la predisposizione del testo da parte dell'ufficio 1, anche in base all'istruttoria effettuata dall'ufficio 6. L'ufficio 1 è competente per la parte tecnico-amministrativa e tra le funzioni che gli vengono ascritte vi è quella del funzionario di controllo. L'ufficio 6 e l'ufficio 1 predispongono insieme il testo che viene sottoposto all'attenzione dell'ufficio di gabinetto, previa apposizione della firma del dirigente; l'ufficio di gabinetto verifica la legittimità, firma, e sottopone il decreto alla firma del Presidente. I controlli di natura tecnico amministrativi sono svolti dall'ufficio 1; quelli economico contabili dall'ufficio 6”*; per la formazione dei decreti nn. 62, 63, 64, 65, 82, 83, 84, 85 del 31.3.2016 -ha ulteriormente chiarito la dott.ssa (omissis) - *“La procedura è la medesima. Per quanto riguarda i decreti concernenti le attribuzioni del trattamento economico si aggiunge il passaggio all'ufficio UOD trattamento economico il quale comunica la quantificazione dell'indennità accessoria. Si precisa che per i decreti presidenziali dal n. 62 al n. 65 il procedimento è il medesimo, per quelli dal n. 82 al n. 85 c'è l'intervento dell'ufficio UOD trattamento economico. In ogni caso la firma del Presidente è sempre successiva a quella del dirigente e del capo di gabinetto”.*

In considerazione di ciò, il Collegio reputa di poter ricollegare alla condotta del Pres. D. L. -in sostanziale accoglimento della domanda

formulata dal requirente in via subordinata- la determinazione di due terzi dell'importo dannoso sopra indicato (pari ad **€ 269.095,47**), rinvenendo come imputabile al concorso colposo della struttura burocratica, la restante quota di un terzo di € 403.643,21.

E. Dalla somma di € 269.095,47 ritenuta addebitabile al convenuto, peraltro, il Collegio ritiene altresì di dover ulteriormente scorporare il risparmio di spesa che dagli atti e dalle dichiarazioni testimoniale acquisite, è risultato essere stato generato dalla riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione e in particolare dell'Ufficio di segreteria a seguito della modifica introdotta con il d.p.g.r.c. n. 59/2016.

All'apposita domanda, infatti, (omissis) ha così risposto: *“sono stati istituiti quattro responsabili di segreteria, ma sono state eliminate contestualmente la figura del portavoce, del segretario particolare e del capo di segreteria tecnica [...] c'è stato risparmio di spesa perché le tre posizioni che sono state eliminate avevano un costo maggiore delle indennità erogate allo staff mobile. [...] le posizioni eliminate non sono state sostituite [...]”*. (omissis) ha a sua volta dichiarato: *“nonostante il controllo della spesa sia di competenza dell'ufficio 6 ho comunque operato un raffronto tra la spesa sostenuta per l'erogazione dell'indennità ai responsabili dello staff di segreteria e quella corrispondente alle figure eliminate del portavoce, del segretario particolare e del capo della segreteria tecnica e vi è un risparmio di oltre 70 mila euro annui”*; a conferma, la testimone ha, infatti, prodotto i precedenti decreti di attribuzione del trattamento economico del portavoce, del segretario particolare e del capo della segreteria

tecnica.

Il risparmio di spesa in parola è stato confermato, altresì, da quanto rappresentato, anche attraverso un'accurata ricostruzione delle disposizioni regionali di riferimento e degli emolumenti corrisposti alle tre figure eliminate, contenuta in una relazione all'uopo redatta, dal dott. (omissis), Dirigente dell'Ufficio (omissis) U.D.C.P. Regione Campania, allegata al n. 15 del fascicolo di parte del Pres. D. L.

Tanto considerato, il Collegio ritiene, in accoglimento dell'istanza a tal fine formulata dalle difese, di tener conto -nella quantificazione del danno da porre a carico del soggetto convenuto, come sopra rideterminato- del vantaggio derivato alla Regione Campania o, più correttamente, del risparmio di spesa conseguente alla riorganizzazione complessiva della struttura di supporto del Presidente della Regione. L'eliminazione delle figure del portavoce, del segretario particolare e del capo di segreteria tecnica avvenuta ai sensi del d.p.g.r.c. n. 59/2016 e la contestuale creazione di una segreteria mobile affidata, per lo svolgimento delle funzioni già delineate, ai quattro soggetti più volte indicati in precedenza, ha, di fatto, ridotto i costi dell'apparato di staff del Presidente D. L.

Reputa, quindi, il Collegio che, nel caso in esame, ricorrano i requisiti individuati dalla giurisprudenza contabile ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 1 bis legge n. 20/1994, il quale stabilisce che debba *“tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti”* dalla Amministrazione o dalla comunità amministrata. Non è controvertibile che sussista identità causale tra il fatto produttivo del danno e quello

produttivo della *utilitas* valutata; il vantaggio risulta concreto ed effettivo, data la contestualità dei fatti medesimi e la mancata sostituzione delle figure eliminate; il danno ed il vantaggio, sotto l'aspetto del mancato esborso di somme legate alla corresponsione del trattamento economico delle figure non più operative, rappresentano, ad avviso del Collegio, conseguenza, diretta e immediata, del comportamento tenuto dal convenuto.

Ne deriva che il predetto risparmio di spesa, quantificabile in € 70.000,00 annui e dunque in € 210.000,00 in riferimento al triennio 2016/2019 in considerazione, debba essere portato in detrazione dall'importo di € 269.095,47, con definitiva quantificazione della somma addebitabile al convenuto in complessivi **€ 59.095,47**.

F. Riguardo, infine, l'elemento soggettivo del rilevato illecito amministrativo-contabile, il Collegio ritiene di dover condividere la prospettazione attorea, ribadita dai PM di udienza, rilevandone la connotazione dolosa individuabile nella piena cognizione della scelta operata dal convenuto e dei suoi effetti.

Invero, merita adesione, ad avviso del Collegio, l'osservazione rinvenibile alla pag. 15 dell'atto di citazione, secondo cui “[..] se è indiscussa la discrezionalità dell'organo politico nell'organizzare il proprio ufficio di supporto, questa non è libera e incondizionata (in tal senso Corte cost. 53/2012), non potendosi modellare un'artificiale struttura per attribuire ai propri intimi collaboratori trattamenti superiori a quelli consentiti dalla vigente disciplina, nonostante nella personale visione dell'organo, consolidata da un pluriennale stretto rapporto di

condivisione lavorativa (in qualità di autisti), ne possano essere ritenuti meritevoli”.

In altri termini: il Pres. D. L., volendo affidare a costoro i (pur delicati) compiti di componenti esclusivi della sua “segreteria mobile”, avrebbe dovuto promuoverne il riconoscimento in tale veste, non in altra non corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.

E che vi fosse nel convenuto piena consapevolezza di tale discrasia, emerge con chiarezza dalla lettura della richiesta di archiviazione del procedimento penale n. (omissis)/2017 indirizzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di (omissis) al G.I.P., datata (omissis), in cui si riportano le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dall'odierno convenuto:

“[...] Quali collaboratori di segreteria i predetti svolgevano le seguenti funzioni: una fondamentale funzione di filtro tra la mia persona e il complesso dei miei interlocutori nel senso che ricevevano le telefonate a me dirette sul loro cellulare di servizio allo scopo di filtrare opportunamente tutte le richieste di contatto; tale funzione si realizzava anche durante i miei spostamenti con l'autovettura avendo l'esigenza di disporre una sorta di segreteria mobile efficiente 24 ore al giorno; la funzione di filtro di cui sto raccontando si realizzava anche durante gli spostamenti in auto, ed era da loro costantemente presidiata anche durante le ore di presenza negli uffici regionali disponendo i predetti di postazioni telematiche (computer) situate nella stanza a loro assegnata che si trova negli uffici regionale ma non so esattamente dove. In questo senso spiegavo il fatto che le funzioni di autista erano aggiuntive

rispetto a quelle di segreteria. Data questa loro funzione di filtro, i medesimi collaboratori avevano anche il compito di curare la mia agenda istituzionale integrando le loro informazioni con la dottoressa (omissis), mia segretaria personale in ufficio. Inoltre, i medesimi collaboratori mi portavano e ritiravano gli atti sottoposti alla mia firma. Vorrei precisare che queste persone hanno anche funzioni di costante accompagnamento nei miei spostamenti e in tali frangenti svolgono una funzione di protezione della mia persona essendo accaduto che io abbia subito aggressioni e tentativi di aggressione [...] Al riguardo preciso ancora che, nonostante le sollecitazioni dell'Autorità di Pubblica Sicurezza non ho mai richiesto misure di protezione, diversamente dai miei predecessori.

Pertanto, attesa la complessità delle mansioni svolte dai predetti collaboratori, che peraltro svolgevano senza osservare orario di lavoro, si è posta la questione della loro retribuzione in quanto mi veniva fatto presente che vi era una disparità di retribuzione tra di loro e gli analoghi collaboratori di Segreteria di Assessori e Presidenti di commissioni nel senso che questi godevano di un trattamento retributivo superiore. Quindi ho deciso di porre il problema di rimuovere tale disparità al Capo (omissis), Dott. (omissis) pur mantenendo l'equilibrio finanziario dell'Ufficio di diretta collaborazione del Presidente.

[...]

L'esistenza della disparità di trattamento retributiva mi era stata segnalata dai medesimi collaboratori una volta che gli stessi si erano resi conto, nell'ambito dei normali rapporti d'ufficio, che il loro trattamento

retributivo era inferiore a quello dei loro colleghi delle segreterie degli assessori e dei presidenti di commissioni.

[...]

la specificazione delle differenti funzioni attribuite ai soggetti in questione è stata una esigenza emersa dal confronto con il Capo (omissis) al fine di specificare in maniera più puntuale i rispettivi compiti pur sapendo che nel corso dell'attività quotidiana non avrebbe potuto esserci in pratica una così rigida separazione delle mansioni.

[...]".

Nella medesima richiesta di archiviazione del PM penale, si osserva che "In sintesi, il Presidente D. L. articolava la propria difesa assumendo che la nomina degli agenti (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis) quali responsabili di Segreteria era stata motivata dall'esigenza di eliminare la <disparità di trattamento> con gli <analoghi> collaboratori di Segreteria di Assessori e Presidenti di commissioni nel senso che questi godevano di un trattamento retributivo superiore e che aveva preliminarmente discusso della possibilità di rimuovere tale disparità di trattamento problema con il Capo (omissis), dott. (omissis).

Con ciò peraltro riconoscendosi che le finalità della modifica normativa ed organizzativa era stata quella esclusiva e determinante di attribuire un trattamento economico migliorativo di quello preesistente agli autisti del Presidente".

Da quanto sopra emerge, dunque, la correttezza della prospettazione attorea, secondo cui il "Presidente D. L. [...] ha deciso di dare impulso alla modifica del regolamento con un ragguardevole aumento

dell'emolumento sostitutivo, ha provveduto alla scelta e all'attribuzione formale delle responsabilità ai quattro soggetti comandati e, infine, li ha diversamente utilizzati". In effetti, non ci si può esimere dal condividere quanto rilevato nel corso dell'odierna udienza dal PM D. Vitale, il quale ha rilevato la connotazione dolosa della (illecita) sussunzione nell'accezione di "Responsabili di Segreteria" dei suoi collaboratori svolgenti il ruolo di "filtro" tra l'esterno e il medesimo Presidente, connotazione desumibile dalla circostanza che il Pres. D. L. era chiaramente consapevole della dissonanza esistente tra il ruolo formalmente attribuito ai suoi quattro più stretti collaboratori -e l'indennità conseguentemente erogata dal marzo 2016 in poi- rispetto ai compiti effettivamente svolti.

G. Conclusivamente, deve pronunciarsi la condanna del convenuto, per tutte le ragioni sopra esposte, al pagamento in favore della Regione Campania, della somma di **€ 59.095,47**, oltre rivalutazione monetaria - calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT, da liquidarsi con decorrenza da ciascuna erogazione indebita e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza- nonché, sul totale risultante da quest'ultimo calcolo, interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

definitivamente pronunciando, CONDANNA V. D. L. al pagamento in favore della Regione Campania la somma di € 59.095,47, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali calcolati secondo i criteri indicati in parte motiva.

Condanna, altresì, parte soccombente alla corresponsione, in favore dell'Erario, delle spese di giudizio liquidate dal funzionario di Segreteria con nota a margine del presente atto ex art. 31, comma 5, C.G.C.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2022.

Il Cons. estensore

Il Presidente Aggiunto

Rossella Cassaneti

Marta Tonolo

(firma digitale)

(firma digitale)

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei confronti della convenuta.

Il Presidente Aggiunto

Marta Tonolo

(firma digitale)

In esecuzione di quanto disposto dal Collegio, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi della parte convenuta.

Il Direttore della Segreteria

Katia Castaldo

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 17/02/2022

Il Direttore della Segreteria

Katia Castaldo

(firma digitale)